

Abstract. *In un contratto di assicurazioni contro i danni, risulta essere del tutto giustificata la clausola contenente da un lato l'obbligo dell'assicurato di produrre alcuni documenti attestanti la verifica del danno e dall'altro la facoltà della compagnia assicurativa di richiedere ulteriori documenti laddove la verifica dell'evento risulti dubbiosa; la suddetta compagnia è legittimata a voler approfondire le indagini relative all'evento per il quale è richiesto il pagamento dell'indennizzo e, quindi, rifiutarlo e se non vi sia sufficiente prova del verificarsi dell'evento medesimo.*

* * * * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. M.M. ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di I Grado iscritta al n. (...) / 2012 R.G. promossa da

E.C., c.f. (...), rappresentato e difeso, per mandato a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. F.O., presso il cui studio in Perugia, Via (..) n. (...), è elettivamente domiciliato

attore

contro

(...) ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del Direttore Generale e del legale rappresentante *pro tempore* C.C., c.f. (...), rappresentata e difesa, per procura generale alle liti in atti, dall'Avv. G.S., presso il cui studio in Perugia, Via (...), n. (...), è elettivamente domiciliata

convenuta

Avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 15.3.2017, per E.C, l'Avv. F.O. conclude come in atti ed in particolare come da atto di citazione e precisato nella memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., del 6.5.2013, nonché precisato nei verbali di udienza e che per completezza di seguito si trascrivono: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*, In via principale - accertare e dichiarare l'operatività della polizza n.(...), Mod. (...) Umbria A.R.D., stipulata a garanzia del furto del veicolo modello Audi A5, targato (...) e per l'effetto condannare (...) Assicurazioni s.p.a. a corrispondere in favore del contraente Sig. E.C, in conseguenza del furto del 13.9.2011, l'indennizzo contrattuale pari ad € 30.000,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo indicato nel mensile "Quattroruote", ovvero la diversa somma accertata e ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali sino al saldo effettivo, rigettando tutte le domande formulate dalla convenuta. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari relative alle competenze professionali del presente giudizio";

per (...) ASSICURAZIONI S.P.A. l'Avv. S.C., in sostituzione dell'Avv. G.S., così conclude: "- in via principale di merito: respingere la domanda attrice; - in via subordinata di merito: determinare la misura dell'indennizzo contrattuale previsto in relazione al valore del veicolo, detratta la franchigia del 10% e l'importo precedentemente corrisposto all'assicurato; - in via subordinata istruttoria: disporre l'assunzione testimoniale della Sig.ra V.C. sui capitoli di parte attrice, indotta dall'attore e non più citata; - in ogni caso condannare l'attore alla rifusione delle spese di giudizio".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.12.2012, E.C. conveniva la (...) Assicurazioni s.p.a. dinanzi al Tribunale di Perugia; esponeva di avere stipulato in data 11.12.2010 con (...) Assicurazioni s.p.a. la polizza assicurativa n. (...), avente ad oggetto il furto del proprio autoveicolo Audi A5, targato (...), per la somma di € 30.000,00; esponeva altresì che, in data 13.9.2011, alle ore 21.20 circa, a seguito di una foratura, aveva lasciato l'autoveicolo in questione, chiuso a chiave, nei pressi di (...), lungo il lato destro della carreggiata, e quindi, dopo essere stato accompagnato da tale V.C. presso la propria residenza in Corciano, Via (...) n. (...), per prendere un kit di intervento per riparare il pneumatico forato, di essere tornato verso le 22.20 sul posto, senza rinvenire l'autoveicolo; lamentava che, pur avendo presentato denuncia di furto e consegnato tutta la necessaria documentazione, la compagnia assicurativa si era rifiutata di pagare l'indennizzo "a causa di gravi anomalie riscontrate sulle chiavi dell'autovettura consegnate".

La convenuta (...) Assicurazioni s.p.a. si costituiva il 15.3.2013 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione *ex art.* 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 9.4.2013 contestando la domanda attorea; in particolare, sosteneva che la ricostruzione dei fatti operata dall'attore era inverosimile, perché ogni autoveicolo è dotato di un kit di riparazione al proprio interno, cosicché non vi era motivo per cui il C. si fosse allontanato dal luogo in cui aveva lasciato l'autoveicolo, al fine di reperire presso la propria residenza un kit di intervento, e perché il tempo trascorso per il suo ritorno era eccessivo visto che la sua residenza era distante solo pochi metri dal punto in cui era rimasta l'autovettura; specificava che le gravi anomalie riscontrate sulle chiavi consegnate dall'assicurato consistevano nel fatto che dall'esame delle stesse era emerso che l'ultimo utilizzo dell'autoveicolo in questione risaliva al 9.8.2011, alle ore 23.25, in contrasto con quanto affermato dall'attore, secondo cui il furto sarebbe avvenuto in data 13.09.2011; deduceva infine che l'attore, dall'inizio del mese di settembre, si era presentato al lavoro non con l'autovettura in questione ma con quella di proprietà della madre".

Per tutte queste ragioni, la convenuta (...) Assicurazioni s.p.a. così concludeva: "Voglia l'Ill.mo Tribunale: in via principale respingere la domanda attrice; in via subordinata determinare la misura dell'indennizzo contrattualmente previsto in relazione al valore del veicolo, detratta la franchigia del 10% e l'importo precedentemente corrisposto all'assicurato; in ogni caso condannare l'attore alla rifusione delle spese di giudizio".

Espletati gli incumbenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione *ex art.* 183 c.p.c. del 9.4.2013, con memoria *ex art.* 183, comma 6, n. 1, c.p.c., l'attore E.C. contestava le deduzioni avversarie: evidenziava che la propria residenza distava 7 km dal luogo dove aveva lasciato l'autovettura, che eventuali esami sulle chiavi erano stati realizzati senza contraddittorio e che l'autovettura in questione si trovava presso il carrozziere di sua fiducia nel periodo tra fine agosto e l'inizio di settembre; rilevava infine che in contratto non era prevista alcuna franchigia.

Per tutte queste ragioni, l'attore E.C. così concludeva: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis* in via principale - accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. (...), Mod. (...) Umbria A.R.D., stipulata a garanzia del furto del veicolo modello Audi A5, targato (...) e, per l'effetto, condannare (...) Assicurazioni s.p.a. a corrispondere, in favore del contraente Sig. E.C., in conseguenza del furto subito in data 13.09.2011, l'indennizzo contrattuale pari ad € 30.000,00, corrispondente al valore commerciale del veicolo indicato nel mensile "Quattroruote", ovvero la diversa somma accertata e ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali sino al saldo effettivo, rigettando tutte le domande formulate dalla convenuta. In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari relative alle competenze professionali del presente giudizio".

La causa veniva quindi istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalle parti, ammessa dal Giudice con ordinanza del 9-11.12.2013 ed espletata alle udienze del 16.4.2014 e dell'8.7.2014, nonché attraverso una consulenza tecnica disposta con la medesima ordinanza ed un successivo approfondimento disposto con ordinanza del 24.5.2015. All'udienza del 15.3.2017, le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore C. ha proposto una domanda di pagamento dell'indennizzo a seguito del furto di un'autovettura assicurata per tale evento con la convenuta (...) Assicurazioni s.p.a.

A fronte di tale domanda, è onere del C., quale attore, ai sensi dell'art. 2697, comma 1, c.c., dare la prova dei fatti costitutivi del diritto vantato; in particolare, nel contratto di assicurazione, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo è l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza, mentre fatto impeditivo di quel diritto è la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza (cfr. Cassazione civile, sez. III, 14 marzo 2013, n. 6548).

È in proposito pacifico e documentalmente provato che l'attore C. ha stipulato con (...) Assicurazioni s.p.a., in data 11.12.2010, il contratto di assicurazione n. (...) (doc. 1 fasc. att.), avente ad oggetto l'autoveicolo Audi A5 targato (...), per il rischio di furto. La compagnia assicurativa convenuta ha invece contestato l'effettiva verifica del furto lamentato dall'attore; è quindi su tale questione che occorre soffermarsi.

Sul punto, scarsa rilevanza hanno la denuncia - querela presentata dal C. il 14.09.2011 (doc. 2 fasc. att. e doc. 3 fasc. conv.) e il certificato di chiusura del procedimento penale n. (...)/11 (doc. 5 fasc. att.) tramite decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Perugia per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.

Premesso che il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (cfr. Cassazione civile, Sez. I, 2 luglio 2010, n. 15699; Cassazione civile, sez. III, 19 ottobre 2015, n. 21089), da tale documentazione non emerge comunque se l'autorità giudiziaria competente ha svolto degli atti di indagine, prima della trasmissione del relativo fascicolo al G.I.P. del Tribunale di Perugia, utili a suffragare quantomeno le circostanze riferite dall'attore. D'altro canto, anche nel presente procedimento non è stata svolta alcuna attività istruttoria utile, dato che l'unico testimone che poteva riferire su tali circostanze, V.C., non è stato intimato dall'attore per l'udienza del 16.4.2014 fissata per l'espletamento della prova testimoniale e, quindi, non si è provveduto alla sua audizione.

In particolare, anche a causa della mancata citazione della testimone C., i dubbi prospettati dalla (...) Assicurazioni s.p.a. nella propria comparsa di costituzione non hanno trovato adeguata spiegazione da parte dell'attore. In particolare, anzitutto, considerato che in linea di principio tutte le autovetture hanno al proprio interno un kit per la sostituzione di uno pneumatico forato, non è dato comprendere quale ulteriore kit sia dovuto andare a prendere il C. presso la propria abitazione. Così come appare strano che il C. abbia impiegato circa un'ora di tempo, dalle 21.20 quando si è fermato in (...) alle 22.20 quando è tornato dalla propria residenza con il kit di riparazione dello pneumatico, per farsi venire a prendere dalla C., che - per come riferito dallo stesso attore - abita a poche centinaia di metri dal posto ove il C. si era fermato, recarsi presso la propria abitazione, sita in (...) di Corciano, come tale distante pochi chilometri, ovvero un tempo percorribile in pochi minuti con qualsiasi autovettura, e tornare sul posto.

Ciò detto, dall'istruttoria espletata, in particolare dalla consulenza tecnica e dall'esame delle chiavi dell'autovettura, sono emersi elementi tali da far ritenere infondata la ricostruzione dei fatti operata dall'attore.

Irrilevante sul punto è il fatto che il C. abbia consegnato alla (...) Assicurazioni s.p.a. solamente due chiavi, anziché tre quali normalmente in dotazione all'autovettura Audi A5, per come evidenziato dalla C. s.r.l., società di investigazione privata che ha analizzato le chiavi consegnate dal C. e redatto apposita relazione in data 8.6.2012 (doc. 6 fasc. conv.) e riferito dal testimone F.R., titolare della suddetta C. s.r.l, e dal testimone G.M.

Dalla lettera di consegna dell'autoveicolo in oggetto (doc. 8 fasc. att.), infatti, risulta che il C., all'atto del ritiro dell'Audi A5 in data 27.11.2010, ha ricevuto solamente due chiavi di accensione; e tale documento è stato confermato anche dal testimone D.S.M., titolare dell'A. s.r.l. concessionaria per la vendita di autovetture, che ha consegnato l'autovettura in questione al C.

Ciò che, viceversa, è rilevante ai fini dell'accertamento dell'effettiva verifica del furto è l'esame delle due chiavi dell'autovettura.

Si deve in proposito premettere che dall'esame delle chiavi effettuato dalla C. s.r.l. per conto di (...) Assicurazioni s.p.a. prima del processo, così come riportato nella relazione dell'8.6.2012 (doc. 6 fasc. conv.) e come riferito dal testimone F., titolare della società di investigazioni in questione, era risultato che solo una delle due chiavi era leggibile, ovvero quella con talloncino verde, che "risulta(va) essere utilizzata per l'ultima volta in data 09.08.2011 alle ore 23.25, ovvero più di un mese prima della data del furto denunciata", mentre quella con talloncino arancione, "pur corrispondendo all'altra per quanto concerne il codice di fresatura ed il codice del telecomando, non risulta(va) essere leggibile". Presumibilmente anche in base a tali risultanze, (...) Assicurazioni s.p.a., con nota del 22.6.2012, ha risposto all'attore di non poter procedere ad evadere positivamente la richiesta di indennizzo avanzata dallo stesso, per avere "riscontrato gravi anomalie sulle chiavi" (doc. 11 fasc. att.).

A fronte di questi dati, quali risultanti dalle indagini effettuate dalla compagnia assicurativa prima dell'inizio del processo, è stata disposta consulenza tecnica in quanto il C. lamentava che le indagini sui dati registrati nelle due chiavi in questione tramite la C. s.r.l. erano state svolte in assenza di contraddittorio. Ciò detto, si deve però considerare che non vi sono ragioni per ritenere che la compagnia assicurativa convenuta, a cui il C. aveva consegnato le due chiavi dell'autovettura in suo possesso prima dell'inizio della presente controversia, abbia manomesso le chiavi in questione ovvero abbia consegnato al consulente tecnico d'ufficio delle chiavi diverse; ogni contestazione sulla corrispondenza tra le due chiavi consegnate dal C. alla compagnia assicurativa e le due consegnate dalla compagnia assicurativa al consulente tecnico d'ufficio ed esaminate da quest'ultimo è del tutto priva di prova.

In questa prospettiva, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sono apparse inizialmente del tutto inutili. Entrambe le chiavi sono state sottoposte ad apposito esame da parte del consulente tecnico d'ufficio presso l'Audi Z. di Perugia: dall'esame è emerso che il codice di fresatura ed il codice del telecomando delle due chiavi corrispondevano; inoltre, dall'inserimento nell'apposito lettore è risultato che la chiave col talloncino arancione non era riconosciuta dal sistema e non era leggibile, mentre la chiave col talloncino verde veniva riconosciuta dal sistema, forniva i dati dell'autoveicolo e consentiva di accedere alla memoria centrale del sistema dove erano memorizzati tutti gli interventi tecnici effettuati sul veicolo con relativo chilometraggio e data; tuttavia, la suddetta chiave con il talloncino verde non conteneva più i dati relativi al chilometraggio percorso né la data della sua ultima utilizzazione (all. 2 e 3 c.t.u.). Da ciò discendeva l'impossibilità di poter determinare se l'autovettura fosse stata utilizzata nel mese di agosto e sino al 13.09.2011, data del presunto furto, e quindi oltre il giorno 9.8.2011 risultante dalla lettura effettuata da C. s.r.l.

Per tale ragione, su richiesta del consulente di parte convenuta, con ordinanza del 24.05.2015, veniva disposto l'invio delle chiavi presso la casa costruttrice Audi in Germania, al fine di un più approfondito esame.

Anche sotto questo profilo, deve escludersi che vi sia stata una "lesione del contraddittorio, perché se è vero che entrambe le parti non hanno potuto partecipare alla lettura delle chiavi in Germania, è anche vero che le parti medesime hanno comunque potuto leggere la relazione inviata e contraddire sulle relative risultanze; d'altro canto, il fatto che l'Audi, in relazione a tali dati, abbia dichiarato di "non [essere] in grado di garantire in maniera vincolante il chilometraggio, la data e l'ora dell'ultimo utilizzo" è irrilevante, in quanto tale dichiarazione costituisce presumibilmente una formula di stile, finalizzata ad evitare l'assunzione di responsabilità da parte della medesima Audi; del resto, non vi è motivo di ritenere che la casa automobilistica abbia a sua volta alterato le chiavi e falsificato le letture o comunque fornito dati errati.

Ciò chiarito, da quest'ulteriore esame è emerso che la chiave con il talloncino verde appartiene all'autoveicolo Audi A5 di proprietà dell'attore e riporta come data di ultima utilizzazione quella del giorno 9.8.2011 alle ore 23.25; tale data, pertanto, coincide con quella estrapolata da CTB S.r.l., per come confermata dal testimone F.

Ma soprattutto, dall'esame delle chiavi presso la Audi in Germania è stato possibile spiegare perché la chiave con il talloncino verde era risultata illeggibile sia per la CIB S.r.l. che presso la Audi di Perugia; per come evidenziato dal consulente sulla base dell'esame in questione "la parte elettronica di questa chiave (trasponder) non appartiene all'autovettura in oggetto di causa, ma ad una autovettura con telaio n. (...), ovvero ad un'altra autovettura diversa da quella dell'attore, e "non viene più

riconosciuta dal sistema in quanto quest'ultimo autoveicolo nel marzo del 2011 ha acquisito un set di 3 nuove chiavi con una nuova identità (nuovo PIN)". Tra l'altro, l'Audi ha fornito tale spiegazione senza alcun margine di dubbio, cioè senza dichiarare che non "garantiva" tali informazioni.

Pertanto, una delle due chiavi consegnate dall'attore assicurato a (...) Assicurazioni s.p.a. è risultata una chiave non originale, in quanto il trasponder al suo interno si riferisce ad un'autovettura del tutto diversa e la chiave è stata manomessa.

Tale circostanza incide non tanto sull'operatività della polizza quanto, piuttosto, sull'attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dall'attore con riguardo al furto che egli asserisce di avere subito in data 13.9.2011, e contribuisce a confermare i dubbi sulla sua effettiva verifica.

In effetti, contrariamente a quanto sostenuto dalla compagnia assicurativa convenuta, nella polizza assicurativa, o meglio nelle "Condizioni generali di polizza" (doc. 15 fasc. att.), precisamente a pag. 7 sotto la voce "pagamento delle indennità - sospensione in caso di procedura giudiziaria", è previsto che il "Contraente, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, deve produrre: - certificato cronologico del Pubblico Registro Automobilistico relativo al veicolo rubato; - certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso" e, inoltre, "deve produrre copia autentica della denuncia resa alla competente Autorità Giudiziaria", dopodiché è ulteriormente previsto che "è inoltre facoltà di (...) Assicurazioni di richiedere, prima del pagamento dell'indennizzo: - idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo; - fattura d'acquisto indicante la descrizione del veicolo e degli accessori "non di serie"; - certificato di chiusura istruttoria; - procura a vendere; - la serie originale di chiavi in dotazione del veicolo". Tale diversa previsione contrattuale, contenente da un lato l'obbligo dell'assicurato di produrre alcuni documenti e dall'altro la facoltà della compagnia assicurativa di richiedere ulteriori documenti e le chiavi, appare significativa del fatto che la suddetta compagnia possa voler approfondire le indagini relative all'evento per il quale è richiesto il pagamento dell'indennizzo e, quindi, rifiutare l'indennizzo medesimo laddove non vi sia sufficiente prova del verificarsi dell'evento medesimo; in buona sostanza, la mancata consegna delle chiavi originali ovvero, come nel caso di specie, la consegna di una chiave manomessa e quindi in questo senso "non originale" non costituisce di per sé un impedimento al pagamento dell'indennizzo ma, piuttosto, può rilevare in quanto indice dell'insussistenza dell'evento assicurato.

Così, nel caso di specie, in mancanza del trasponder di una delle chiavi originali e, quindi, delle registrazioni effettuate da tale chiave, non vi è sufficiente conferma del fatto che l'autovettura abbia circolato anche successivamente alla data del 9.8.2011 riportata nell'altra chiave, sino alla data del furto; appare infatti verosimile che l'attore, il quale ha espressamente dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di aver sempre usato entrambe le chiavi ("per me non vi era una prima o una seconda chiave"), abbia utilizzato per oltre un mese solo la chiave poi contrassegnata col talloncino arancione e risultata illeggibile; ed infatti, il C. non ha fornito alcuna spiegazione del fatto che l'altra chiave, quella col talloncino verde, consentisse di visualizzare l'ultimo funzionamento del veicolo alla data del 9.8.2011.

D'altronde, le dichiarazioni rese dai testimoni S.S., S.C. e C.C. appaiono insufficienti a far ritenere provato che l'autovettura sia stata utilizzata anche successivamente al 9.8.2011 fino alla data del 13.9.2011 in cui sarebbe avvenuto il furto.

In particolare, la deposizione del testimone S.S., carrozziere, il quale ha riferito di aver effettuato sull'autovettura dell'attore dei lavori di personalizzazione estetica e di interni, comprensivi anche dell'installazione di un impianto radio Hi-Fi, col pagamento di una somma simbolica per il lavoro in quanto il C. aveva fornito il materiale, e di avere tenuto presso di sé tale autovettura dal 27.8.2011 al 03.09.2011, è risultata del tutto generica con riferimento all'oggetto delle lavorazioni e non ha trovato alcuna conferma documentale, in quanto l'attore non ha prodotto alcuna fattura, neanche relativamente all'acquisto dei materiali, né un documento di presa consegna dell'autoveicolo. D'altro canto, anche l'ulteriore affermazione del testimone, secondo cui l'autovettura sarebbe stata custodita presso il fratello S.C., il quale aveva un ampio garage a disposizione, appare scarsamente attendibile con riferimento al periodo in cui l'autovettura sarebbe stata riconsegnata al C., posto che il testimone si è limitato a confermare la data spiegando che "aveva del materiale elettronico in garage, poi l'aveva tolto per far spazio alla macchina e quindi l'aveva ricollocato", ovvero basandosi su elementi del tutto irrilevanti rispetto alla collocazione temporale". Allo stesso modo, da ultimo, appare scarsamente

significativa anche la apposizione del testimone C.C., collega di lavoro dell'attore, il quale ha dichiarato di avere notato, nella settimana dal 20 al 26 Agosto 2011, l'autovettura Audi A5 del C. nel parcheggio dell'azienda S.B.D. Italia s.p.a., affermando di ricordarlo "perché erano gli ultimi giorni delle ferie ed il parcheggio era quasi vuoto e gli operai presenti pochi", posto che, anche in questo caso, gli elementi utilizzati per agganciare il ricordo sotto il profilo temporale non risultano sufficientemente specificati.

In conclusione, quindi, alla luce di quanto precede, non può dirsi raggiunta una prova sufficiente del fatto che il C. abbia subito il furto della propria autovettura in data 13.9.2011.

Pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.

Ogni altra questione, in particolar modo quella riguardante l'esatta commisurazione dell'indennizzo, risulta conseguentemente assorbita. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Pertanto, l'attore C. deve essere condannato a rimborsare alla convenuta (...) Assicurazioni s.p.a. le spese di lite da essa sostenute, spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

Analogamente, anche le spese della consulenza tecnica, per come già liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico dell'attore C.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda; condanna altresì E.C. a rimborsare a (...) Assicurazioni s.p.a. le spese di lite, che liquida in € 7.254,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge; pone le spese della consulenza tecnica, per come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di E.C.

Perugia, 19 luglio 2017

Il Giudice